



**PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ
E ORGANIZZAZIONE
2025/2027**

Pinerolo, 31/03/2025

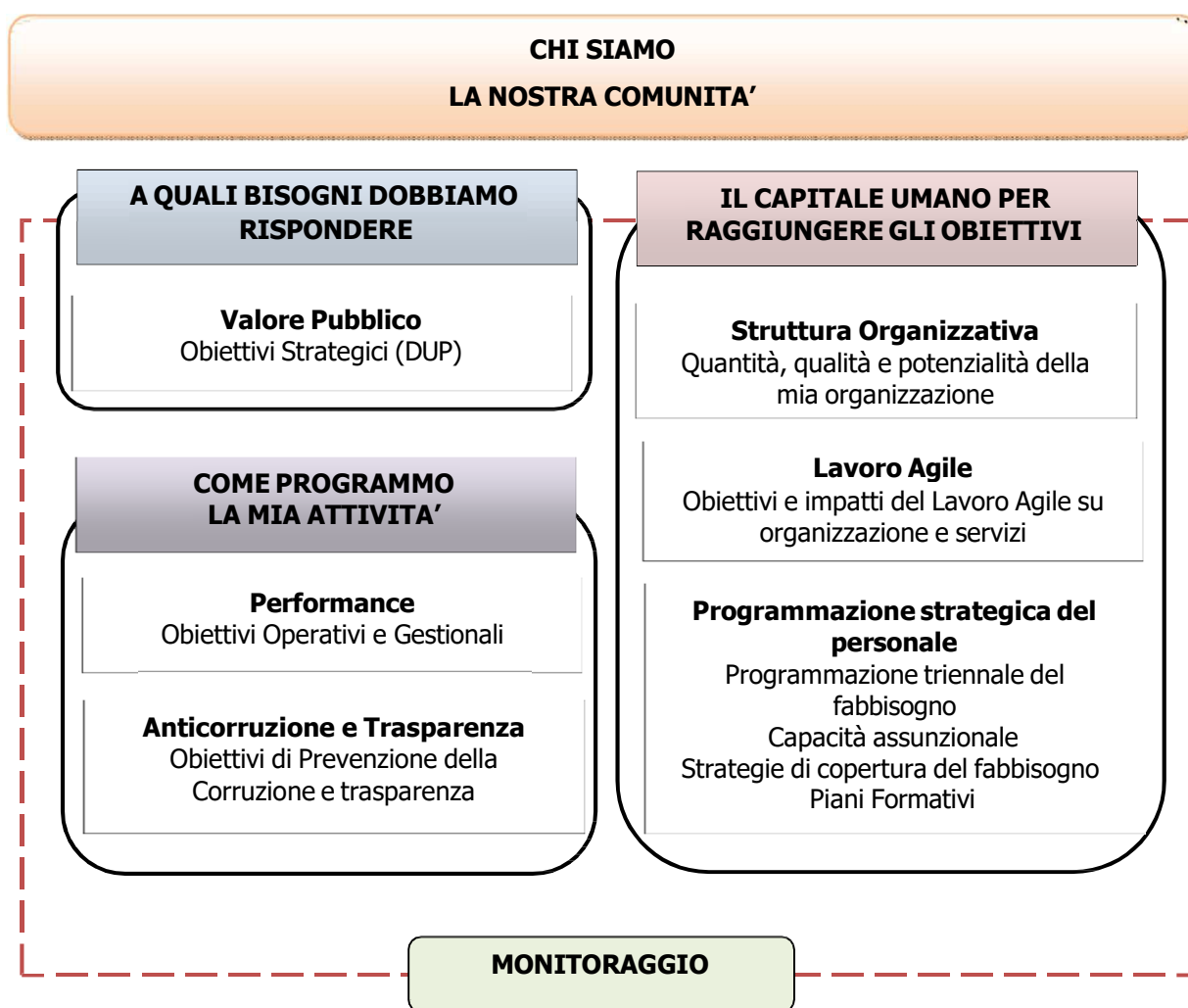
INDICE

SEZIONE 1 - SCHEDA ANAGRAFICA ENTE.....	7
SEZIONE 2 - VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE.....	9
SOTTO-SEZIONE 2.2 PERFORMANCE	10
SOTTO-SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA	30
2.3.1 PREMESSA.....	31
2.3.2 FINALITÀ.....	33
2.3.3 LE FASI	34
2.3.4 I SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	35
2.3.5 LE RESPONSABILITÀ	37
2.3.6 ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO.....	37
2.3.7 MAPPATURA DEL RISCHIO	38
2.3.8 VALUTAZIONE DEL RISCHIO	38
2.3.9 GESTIONE DEL RISCHIO.....	39
2.3.10 LE MISURE DI CONTRASTO	40
2.3.11 TRASPARENZA.....	44
SEZIONE 3 CAPITALE UMANO	50
SOTTO-SEZIONE 3.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA	50
3.1.1 MODELLO ORGANIZZATIVO	50
SOTTO-SEZIONE 3.2 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE	53
SOTTO-SEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE	53

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE

Il PIAO ¹ è stato promulgato con l'obiettivo di dotare le pubbliche amministrazioni di un unico strumento di **programmazione integrato**, con il quale sia possibile *"assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso"* e consentire un maggior **coordinamento dell'attività programmatoria e una sua semplificazione**.

Struttura e composizione



"... È lo strumento di riconfigurazione e integrazione (necessariamente progressiva e graduale), sia per realizzare in concreto gli obiettivi per i quali è stato concepito e per accompagnare la "contestualizzazione" unica sul piano formale dei piani ora vigenti

con una effettiva¹ integrazione e "metabolizzazione" tramite la progressiva ricerca, sul piano sostanziale, di sinergie, analogie, individuazione e –soprattutto –eliminazione di duplicazioni tra un piano e l'altro e soppressione delle formalità inutili".

*Consiglio di Stato - Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli atti Normativi –
febbraio 2022*

¹ D.L. n. 80/2021, d.P.R. n. 81/2022, D.M. del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022

▪ **Compiti e Responsabilità**

Compiti di Redazione	Organo Esecutivo	Segretario	Apicali ²	OIV/NdV
Predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione	☒	☒	☒	
Coordinamento e supporto per la predisposizione del Piao		☒		
Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione	☒			
Monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione		☒		☒

Sezione di programma	Sottosezione	Organo politico	Funzionari/E.Q.	Segretario dell'Ente/RPCT	OIV/NdV
1 ¹	Sezione 1 "Scheda anagrafica dell'amministrazione"	Non contiene sottosezioni	☐	☒	☐
2	Sezione 2 "Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione"	Sottosezione 2.1: "Valore pubblico"	☒	☒	☐
		Sottosezione 2.2: "Performance"	☒	☒	☐
		Sottosezione 2.3: "Rischi corruttivi e Trasparenza"	☐	☒	☐
3	Sezione 3: "Sezione Organizzazione e Capitale umano"	Sottosezione 3.1: "Struttura organizzativa"	☐	☒	☐
		Sottosezione 3.2: "Organizzazione del lavoro agile"	☐	☒	☐
		Sottosezione 3.3: "Piano triennale dei fabbisogni di personale"	☐	☒	☐
4	Sezione 4: "Monitoraggio"	Non contiene sottosezioni	☐	☒	☒

² Funzionari e Elevata Qualificazione

SEZIONE 1 - SCHEDA ANAGRAFICA ENTE

DENOMINAZIONE ENTE	Consorzio Acea Pinerolese
Sede legale: Via Vigone 42 – 10064 PINEROLO (TO)	
Sede amministrativa: C.so della Costituzione 19 – 10064 PINEROLO (TO)	
PRESIDENTE	SALVAI Luca
PARTITA IVA	09193880011
CODICE FISCALE	94550840014
E-MAIL	protocollo@consorzioaceapinerolese.it
PEC	consorzio@pec.consorzioaceapinerolese.it
SITO ISTITUZIONALE	http://www.consorzioaceapinerolese.it/
DIPENDENTI (al 31/12/2024)	//

I COMUNI ADERENTI AL CONSORZIO DI BACINO 12:

AREA	Comuni	Abitanti residenti al 31/12/2023	Superficie tot (km2)	Quota ripartita in base ad abitanti	Quota ripartita in base alla superficie	Quote
	TOTALE	146739	1347,85	95	5	100,00
Pianura Nord	Airasca	3652	15,74	2,36	0,06	2,42
ValPellice	Angrogna	804	38,88	0,52	0,14	0,67
ValPellice	Bibiana	3354	18,6	2,17	0,07	2,24
ValPellice	Bobbio Pellice	540	94,08	0,35	0,35	0,70
ValPellice	Bricherasio	4582	22,76	2,96	0,08	3,05
Pianura Sud	Buriasco	1324	14,69	0,85	0,05	0,91
Pianura Sud	Campiglione	1311	11,09	0,85	0,04	0,89
Pedemontana	Cantalupa	2599	11,2	1,68	0,04	1,72
Pianura Sud	Cavour	5432	48,96	3,51	0,18	3,70
Pianura Sud	Cercenasco	1770	13,16	1,14	0,05	1,19
Pedemontana	Cumiana	7870	60,73	5,08	0,23	5,32

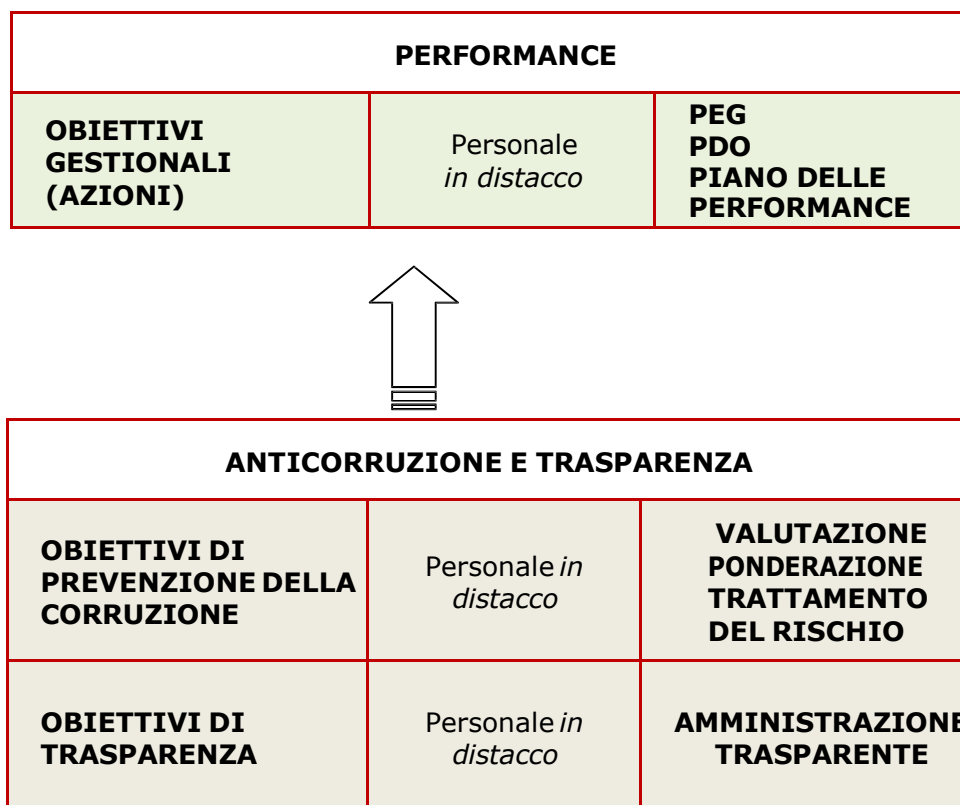
ValChisone	Fenestrelle	476	49,41	0,31	0,18	0,49
Pedemontana	Frossasco	2834	20,15	1,83	0,07	1,91
Pianura Sud	Garzigliana	541	7,4	0,35	0,03	0,38
ValChisone	Inverso Pinasca	687	8,03	0,44	0,03	0,47
ValPellice	Luserna S.G.	7194	17,74	4,64	0,07	4,72
ValPellice	Lusernetta	502	7,04	0,32	0,03	0,35
Pianura Sud	Macello	1178	14,14	0,76	0,05	0,82
ValChisone	Massello	57	38,26	0,04	0,14	0,18
Pianura Nord	None	7717	24,64	4,98	0,09	5,09
Pianura Sud	Osasco	1151	5,49	0,74	0,02	0,77
ValChisone	Perosa Argentina	3084	26,09	1,99	0,10	2,09
ValChisone	Perrero	558	63,18	0,36	0,23	0,60
ValChisone	Pinasca	2792	34,72	1,80	0,13	1,94
Pinerolo	Pinerolo	35955	50,34	23,21	0,19	23,46
Pianura Sud	Piscina	3275	9,9	2,11	0,04	2,16
ValChisone	Pomaretto	969	8,56	0,63	0,03	0,66
ValChisone	Porte	1124	4,45	0,73	0,02	0,74
ValChisone	Pragelato	736	89,2	0,48	0,33	0,81
ValChisone	Prali	254	72,61	0,16	0,27	0,43
ValChisone	Pramollo	222	22,48	0,14	0,08	0,23
Pedemontana	Prarostino	1256	10,51	0,81	0,04	0,85
Pedemontana	Roletto	1988	9,7	1,28	0,04	1,32
ValPellice	Rora'	217	12,41	0,14	0,05	0,19
ValChisone	Roure	755	59,37	0,49	0,22	0,71
ValChisone	Salza di Pinerolo	71	15,89	0,05	0,06	0,11
ValChisone	San Germano	1749	15,86	1,13	0,06	1,19
Pedemontana	San Pietro VL	1465	12,44	0,95	0,05	0,99
Pedemontana	San Secondo	3675	12,57	2,37	0,05	2,43
Pianura Sud	Scalenghe	3207	31,68	2,07	0,12	2,19
ValPellice	Torre Pellice	4677	21,1	3,02	0,08	3,11
ValChisone	Usseaux	173	37,97	0,11	0,14	0,25
Pianura Sud	Vigone	5025	41,15	3,24	0,15	3,41
Pianura Sud	Villafranca	4605	50,79	2,97	0,19	3,17
ValPellice	Villar Pellice	1059	60,29	0,68	0,22	0,91
ValChisone	Villar Perosa	3891	11,42	2,51	0,04	2,56
Pianura Nord	Volvera	8382	20,98	5,41	0,08	5,50

SEZIONE 2 - VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

La presente sezione è dedicata ai risultati attesi sviluppati in coerenza con i documenti di programmazione generale e finanziaria, con particolare attenzione al valore pubblico, alla performance nei suoi diversi aspetti, nonché alle modalità e alle azioni finalizzate, nel periodo di riferimento, a realizzare la piena accessibilità fisica e digitale, la semplificazione e la reingegnerizzazione delle procedure, la prevenzione della corruzione e la trasparenza amministrativa.

Ai sensi del DM n. 132/2022, le Amministrazioni Pubbliche con meno di 50 dipendenti non sono tenute alla redazione delle sottosezioni 2.1 "Valore pubblico" e 2.2 "Performance". Ciò nondimeno, il Consorzio ACEA Pinerolese ritiene di procedere ugualmente alla predisposizione dei contenuti della sottosezione 2.2. ai fini di una visione organica della programmazione.

All'interno del presente documento sarà quindi esplicitata la correlazione fra le seguenti sottosezioni:



SOTTO-SEZIONE 2.2 PERFORMANCE

La Sottosezione 2.2 "Performance" è finalizzata alla programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia. Gli obiettivi gestionali rappresentati nel Documento Unico di Programmazione costituiscono la declinazione degli obiettivi in termini di prodotto (output) atteso dall'attività gestionale.

Gli obiettivi di performance perseguono obiettivi di innovazione, razionalizzazione, contenimento della spesa, miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità delle attività, perseguendo prioritariamente le seguenti finalità:

- a) la realizzazione degli indirizzi contenuti nei documenti programmatici pluriennali dell'Amministrazione;
- b) il miglioramento continuo e la qualità dei servizi erogati, da rilevare attraverso l'implementazione di adeguati sistemi di misurazione e rendicontazione;
- c) la semplificazione delle procedure;
- d) l'economicità nell'erogazione dei servizi, da realizzare attraverso l'individuazione di modalità gestionali che realizzino il miglior impiego delle risorse disponibili



▪ Obiettivi specifici ed indicatori di performance

Si riporta il dettaglio degli obiettivi operativi definiti in coerenza con la missione di bilancio coinvolta e strettamente connessi agli obiettivi strategici.

1. Obiettivo "Ordinaria Amministrazione dell'Ente", che coinvolge tutta la struttura e impiega le risorse per l'attività istituzionale dell'ente. È un obiettivo trasversale in quanto funzionale al raggiungimento degli altri obiettivi e coinvolge più missioni.
2. Obiettivo "Governo del sistema rifiuti e gestione del contratto di servizio", che rappresenta l'attività principale del Consorzio e si pone in un orizzonte di breve periodo per il monitoraggio costante dell'attività della soc. ACEA, quale soggetto gestore del servizio a cui è stato affidato il contratto *in house*. La parte prevalente delle risorse è destinata a tale obiettivo.
3. Obiettivo "Catasto – decentramento delle funzioni catastali".

Gli obiettivi di performance sono integralmente riportati **nelle seguenti tabelle:**

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Obiettivo strategico: ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE	
Obiettivi primari sono l'efficienza e la funzionalità dei servizi generali quali gli organi istituzionali, la segreteria, il servizio economico-finanziario. Con la modifica della legge regionale viene meno l'obbligo di chiusura dell'Ente e pertanto il Consorzio, anche attraverso la ridefinizione delle funzioni, dovrà coordinare la propria attività per rispondere a pieno alle esigenze economiche e finanziarie che la normativa gli assegna.	
Obiettivo strategico: RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO	
L'art. 4-bis del D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni nella legge n. 41/2023 stabilisce che le amministrazioni, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Le gestione delle procedure di liquidazione delle fatture sarà analizzata con l'obiettivo di ridurre, o migliorare, l'attuale tempistica seguendo queste tempistiche: • verifica della fattura per accettazione o rifiuto entro 10 giorni dalla ricezione della stessa, • elaborazione degli atti di liquidazione entro il decimo giorno di ciascun mese, • elaborazione del mandato entro 3/5 giorni dall'atto di liquidazione Il monitoraggio avverrà con cadenza trimestrale.	

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 03 Rifiuti
Obiettivo strategico: GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ATTIVITA' DI CONTROLLO, ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO SUI SERVIZI E NORMATIVA	
La scelta dei comuni del bacino pinerolese di conferire al Consorzio ACEA Pinerolese "il governo dell'organizzazione dei servizi di igiene ambientale", così come previsto dalla normativa (L.R. 24/2002 ora confermato dalla L.R. 4/2021) vede, così come riportato al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 1/2018 che "I comuni appartenenti a ciascun sub-ambito di area vasta di cui all'articolo 7, comma 1 esercitano, attraverso consorzi riorganizzati ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 33, denominati consorzi di area vasta, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 7, comma 5". A livello dei sub-ambiti di area vasta, come delimitati ai sensi del comma 1, sono organizzate le funzioni inerenti: - la prevenzione della produzione dei rifiuti urbani; - la riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati; - la raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale; - il trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante; - la raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati; - le strutture a servizio della raccolta differenziata.	

Nel dicembre 2017 il Consorzio ha dato atto della prosecuzione del contratto di servizio confermando la continuazione del rapporto giuridico con la società ACEA Pinerolese Industriale Spa sino alla data del 31 dicembre 2029; nello stesso provvedimento (AC 12/2017) si dava mandato al Consiglio Direttivo affinché verificasse la necessità di eventuali adeguamenti delle clausole del contratto di servizio alle previsioni normative di riferimento. L'incarico è stato completato nei primi mesi del 2019; con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 5 del 1/7/2019 è stato approvato l'Atto Aggiuntivo al contratto.

Il gestore Acea Pinerolese Industriale Spa ha redatto un disciplinare tecnico e, per ottemperare a quanto richiesto da ARERA, ha creato una nuova sezione del sito internet. Conclusi gli

approfondimenti delle singole tematiche per il completamento dell'attuazione ai contenuti dell'atto aggiuntivo è stato attivato un portale per permettere la gestione dei flussi informativi tra gestore del servizio/comuni/consorzio/utenti (funzione di Help Desk) oltre che la condivisione delle banche dati TARI e dell'albo compostatori.

Negli anni, dalla sua costituzione nel 2004, il consorzio Acea ha svolto le seguenti funzioni di sua competenza:

1. l'assunzione di un unico contratto di servizio (in sostituzione, dove in essere, degli affidamenti diretti da parte dei comuni)
2. l'organizzazione e l'omogeneizzazione dei servizi sul bacino
3. il completamento delle realizzazioni costruttive e l'adeguamento dei Centri di Raccolta sovracomunali (Ecoisole)
4. la definizione di meccanismi di ripartizione dei costi dei servizi in modo uniforme fra i comuni (stesse tariffe unitarie, ripartizione costi comuni in base agli abitanti equivalenti, ai rifiuti prodotti, ai servizi svolti, ecc.)
5. l'approvazione del regolamento dei servizi (portato in approvazione nella conferenza dei servizi del 01 dicembre 2008, modificato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 13/2011 ed aggiornato con la deliberazione AC 08/2021) che ha dato applicazione al decreto 116/2020.

Il progetto pilota di riorganizzazione del servizio attuato nel comune di Villafranca Piemonte nel 2017 è proseguito, con alcune variazioni (raccolta organico c/o ecopunto con cassonetti a bocca vincolata), con l'attivazione della ristrutturazione del servizio in tutti gli altri comuni che l'hanno avviata negli ultimi anni ed è terminata nel 2024.

La normativa pone obiettivi di raccolta differenziata, di effettivo recupero di materia e quantità di rifiuto indifferenziato prodotto che obbligano il ns. territorio a fare un salto di qualità rispetto ai risultati al momento raggiunti. Occorre, come già evidenziato nella redazione del DUP 2022, che il consorzio riprenda con maggior forza il ruolo assegnatogli nell'organizzazione e gestione del servizio anche alla luce dei nuovi disposti normativi (collegato ambientale e normativa regionale). Congiuntamente all'attivazione della nuova struttura organizzativa prevista dall'art. 9 della LR 4/2021 (sub-ambiti di area vasta) necessita quindi un nuovo sforzo da parte dei comuni nel ricercare un percorso virtuoso e univoco teso al raggiungimento di questi obiettivi (sempre salvaguardando un corretto equilibrio economico / ambientale).

Questo processo si è concretizzato con l'aggiornamento del Piano Triennale del Servizio Igiene Ambientale 2022-2024 (deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 15 del 18/11/2022 che ha aggiornato quanto approvato con precedenti deliberazioni AC 07/2018, AC 10/2019, AC 04/2020 ed AC 01/2021), il cui disposto si riporta di seguito:

Anni 2023-2024

- *attivazione della ristrutturazione del servizio indicativamente per aree omogenee "criterio territoriale" ovvero proseguire per aree limitrofe (prevedendo anche realtà meno popolate ma contigue), partendo dalle realtà che sono già state interessate dal progetto di ristrutturazione per ovviare alle problematiche derivanti dalla migrazione dei rifiuti, fermo restando che eventuali comuni non disponibili all'intervento o non aventi le banche dati Tari disponibili saranno retrocessi al termine della calendarizzazione degli interventi*
- *prendere atto dell'istanza PNNR - M2C1.1.I1.1 - LINEA A presentata dal Consorzio ACEA Pinerolese in data 11/02/2022 (Domanda n. N° MTE11A_00001583) avente per oggetto: Riorganizzazione dei servizi di raccolta con modalità domiciliare esternalizzata i cui termini per la pubblicazione della graduatoria sono stati spostati al 20/11/2022 (CD 01/2022);*
- *l'avvio del servizio dovrà proseguire in linea di massima con i medesimi criteri coinvolgendo una numerosità di abitanti così individuata e dettagliata, individuando i comuni di riferimento nel prospetto allegato A della deliberazione AC 15/2022:*

Anno 2023: 34.748 abitanti

Anno 2024: 27.798 abitanti

Anno 2023/2024: 6.428 abitanti (comuni montani e/o turistici)

Resta inteso che il gestore si riserva di anticipare la progettazione e/o l'avvio della ristrutturazione del servizio, secondo la temporalità riportata, in funzione della disponibilità di risorse/attrezzature.

Detti comuni attiveranno il servizio con le stesse modalità individuate sui territori già avviati (ad esclusione del comune di Pinerolo dove, il finanziamento regionale ha richiesto l'adeguamento del servizio di raccolta domiciliare esternalizzata (conferimento presso gli ecopunti con cassonetto dedicato dotato di calotta a controllo volumetrico ed apertura con badge per il rifiuto indifferenziato, frazione organica e carta) o con diverse modalità purché vengano garantiti gli obiettivi di cui al punto 3)

- *Di definire che i comuni aventi popolazione inferiore ai 2000 abitanti, con caratteristiche montane e/o con valenza turistica, stanti le peculiarità del servizio proposto sugli ambiti al momento oggetto di trasformazione e l'impatto sull'utenza caratterizzata da una importante presenza turistica, saranno oggetto di un progetto di trasformazione del servizio che, partendo dalla situazione presente sul territorio, andrà a confermare l'attuale sistema di raccolta rifiuti (ecopunti con raccolta delle diverse frazioni merceologiche di indifferenziato, carta/cartone, plastica/metalli, vetro, organico "dove attivato") sostituendo gli attuali contenitori con cassonetti metallici a bocche calibrate, adeguati alla norma UNI 11686/2017 che definisce:*
 - o *il colore dei contenitori (RU: GRIGIO; ORGANICO: MARRONE; PLASTICA E LATTINE: GIALLO; VETRO: VERDE; CARTA: BLU; VERDE: BEIGE); NB: per quest'ultima frazione merceologica l'adeguamento potrà avvenire in concomitanza della sostituzione, per usura, obsolescenza o fine disponibilità di magazzino, dei contenitori in uso.*
 - o *il codice QR con indicazioni sulla normativa e sui materiali ammessi alla raccolta (con rimando anche al sito soggetto gestore / Ente di governo)*
 - o *un riquadro informativo che indica la corretta modalità di conferimento del rifiuto, contenente un simbolo (dovrebbero essere sempre uguali per ogni tipologia) e un breve testo (con nome della frazione in italiano e inglese), adeguando progressivamente l'intero bacino pinerolese ed andando ad uniformare il riconoscimento delle frazioni di rifiuto differenziato da parte degli utenti*
- *Di definire che il gestore ACEA nel redigere i progetti esecutivi dei singoli comuni, dovrà tenere conto degli accorgimenti tecnici migliorativi via via attuati al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di legge a costi sostenibili (con particolare attenzione al piano regionale di gestione dei rifiuti urbani 2015-2020 - Consiglio Regionale 140 - 14161 del 19/04/2016 - assicurando, nel breve gli obiettivi 2020 e nel medio - lungo termine gli indicatori 2025-2030), determinati:*
 - o *dalle specificità morfologiche del territorio, densità abitativa, urbanistiche e planovolumetriche degli edifici*
 - o *dalla volontà di accedere ai benefici di cui alla DGR 85-5516/2017*

Gli stessi dovranno comunque garantire il raggiungimento del 65% in termini di RD e confrontarsi con i risultati raggiunti, motivandone gli scostamenti, fermo restando che eventuali maggiori costi del servizio saranno a carico del comune richiedente. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di legge e/o previsti nel piano regionale dei rifiuti gli stessi dovranno procedere ad attivare le azioni che permettano di raggiungere detti risultati.

- *Di definire che tutti i comuni del bacino pinerolese dovranno provvedere ad incentivare la pratica del compostaggio domestico dando applicazione alla DGR 3 novembre 2017, n. 15-5870 (Albo compostatori) al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di legge*

- *Di dare atto, nell'ambito del ruolo in capo ai diversi soggetti coinvolti (Comuni, Consorzio, gestore ACEA), delle attività ed impegni reciproci come riportati nell'allegato B e del ruolo del consorzio che:*
 - I. *Risponderà ai comuni per gli impegni assunti con il contratto di servizio dal gestore Acea*
 - II. *Risponderà al gestore Acea per gli impegni/attività in capo ai singoli comuni, di cui si faranno carico con l'adozione di loro specifico provvedimento*
 - III. *Risconterà alle eventuali segnalazioni / contestazioni rappresentate al Consorzio da Acea e/o dai Comuni, regolando i reciproci rapporti (anche al fine del raggiungimento degli obiettivi di progetto)*
- *Di dare atto che, nell'ambito della temporalità prevista dal Piano di Ristrutturazione del servizio di igiene ambientale 2022/2024, il Consorzio e/o ente di governo ripartirà l'onere delle eventuali sanzioni derivanti dall'applicazione dell'art. 205 D.lgs. 152/06, come modificato dall'art. 32 della legge 221/2015 e della legge regionale 1/2018 (così come modificata dalla L.R. 4/2021) con un criterio che, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 18 comma 4 e partendo dagli obiettivi assegnati dal piano d'ambito consortile ne suddivide l'importo tra tutti i comuni del bacino consortile in base alle quantità di rifiuti indifferenziati prodotti da ciascun comune nell'anno di riferimento.*
- *Di dare atto che eventuali contributi derivanti dall'attuazione del presente piano saranno posti, in applicazione alla normativa Arera, a scomputo dei costi sostenuti dal soggetto gestore/Consorzio e ripartiti, in quota parte, su tutti i comuni del bacino consortile in misura proporzionale ai costi sostenuti per l'ammortamento dei contenitori (cassonetti)*
- *Di dare atto che il piano di ristrutturazione sarà attuabile attraverso l'adozione di format di comunicazione / attivazione standard definiti dal Consorzio e soggetto gestore Acea in modo da garantire il rispetto dei termini previsti*
- *Di trasmettere la presente deliberazione a tutti i comuni del consorzio, per i provvedimenti di competenza, al fine di assicurare il rispetto dei termini così come indicati al gestore ACEA nel Piano Triennale Ristrutturazione del Servizio Igiene Ambientale 2018/2020 (AC 07/2018-AC10/2019-AC 04/2020-AC 01/2021) così come aggiornato dalla presente deliberazione.*
- *Di dare mandato al Consiglio Direttivo ed al Presidente affinché compiano tutti gli atti connessi e conseguenti al presente atto deliberativo, garantendo l'attuazione dei contenuti del PRS 2022/2024 ed impegnando il soggetto gestore ACEA a rispettare le tempistiche individuate nel piano stesso*
- *Di dare mandato al Consiglio Direttivo ed al Presidente a rappresentare l'attuazione ed i risultati del PRS 2022-2024 alla Regione Piemonte, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla L.R.1/2018 (come aggiornata dalla L.R. 4/2021).*
- *Di trasmettere la presente deliberazione alla società ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. per la sottoscrizione per accettazione.*

La Delibera AC n. 15/2022 è stata poi integrata con la Delibera AC 13 del 28/07/2023,

di cui si riporta il deliberato:

2. Di definire, nell'ambito del Piano Triennale Ristrutturazione del Servizio Igiene Ambientale 2022-2024, predisposto congiuntamente al gestore ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., precedentemente approvato/aggiornato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 15/2022, i seguenti aspetti:

a. **RISTRUTTURAZIONE SERVIZIO COMUNI MONTANI:** nei Comuni aventi popolazione inferiore ai 2000 abitanti, con caratteristiche montane e/o con valenza turistica, sarà confermato l'attuale sistema di raccolta rifiuti (ecopunti con raccolta delle diverse frazioni merceologiche di indifferenziato, carta/cartone, plastica/metalli, vetro, organico "dove attivato") sostituendo gli attuali contenitori con cassonetti metallici ristrutturati a bocche calibrate, adeguati alla norma UNI 11686/2017 che definisce:

i. il colore dei contenitori (RU: GRIGIO; ORGANICO: MARRONE; PLASTICA E LATTINE: GIALLO; VETRO: VERDE; CARTA: BLU; VERDE: BEIGE); per quest'ultima frazione merceologica l'adeguamento potrà avvenire in concomitanza della sostituzione, per usura, obsolescenza o fine disponibilità di magazzino, dei contenitori in uso.

ii. il codice QR con indicazioni sulla normativa e sui materiali ammessi alla raccolta (con rimando anche al sito soggetto gestore / Ente di governo)

iii. un riquadro informativo che indica la corretta modalità di conferimento del rifiuto, contenente un simbolo (dovrebbero essere sempre uguali per ogni tipologia) e un breve testo (con nome della frazione in italiano e inglese)

iv. verrà inoltre fornita la cartellonistica indicante le modalità di conferimento e la normativa sulla videosorveglianza (la cui installazione è a cura delle amministrazioni comunali)

b. **COMPOSTAGGIO DOMESTICO:** verrà attivato obbligatoriamente in tutti i Comuni del Bacino, con particolare attenzione ai Comuni montani nei quali non è attiva la raccolta della frazione organica e nei territori caratterizzati dalla presenza di realtà rurali, garantendo l'istituzione dell'albo compostatori ed i controlli sulle utenze previsti dalla Regione Piemonte per il riconoscimento delle quantità compostate come raccolta differenziata. Il progetto sarà accompagnato da un'attività informativa e formativa che coinvolgerà il gestore Acea ed i comuni delegando al consorzio la verifica dei risultati in termini di raggiungimento obiettivi di %RD e ambientali.

c. **AMPLIAMENTO ORARIO APERTURA ECOISOLE:** il consorzio ha richiesto al gestore una proposta finalizzata ad ampliare l'orario di apertura delle ecoisole per raccogliere le richieste manifestate dai rappresentanti dei comuni per intercettare in modo più significativo/efficace i rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche (es. artigiani che, operando sul territorio, conferiscono giornalmente i rifiuti prodotti e stoccati sugli automezzi) e/o sfalci/potature, in modo da sgravare la raccolta negli ecopunti. La proposta al momento formulata dal gestore non recepisce a pieno tale necessità e esige pertanto di una rimodulazione che andrà poi sottoposta ad una fase di analisi (su un periodo trimestrale) al fine di verificarne l'efficacia e successivamente sottoporre all'assemblea consortile un adeguamento degli orari su tutto il bacino.

3. Di definire che il gestore ACEA nel redigere i progetti esecutivi dei singoli comuni, dovrà tenere conto delle indicazioni di cui al presente provvedimento e degli accorgimenti tecnici migliorativi via via proposti/attuati al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di legge a costi sostenibili (con particolare attenzione al piano regionale di gestione dei rifiuti urbani 2015-2020 - Consiglio Regionale 140 – 14161 del 19/04/2016 – assicurando, nel breve gli obiettivi 2020 e nel medio – lungo termine gli indicatori 2025-2030).

4. Di dare atto che, nell'ambito della temporalità prevista dal Piano di Ristrutturazione del servizio di igiene ambientale 2021/2024, il Consorzio e/o ente di governo si farà carico delle eventuali sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi di produzione di rifiuti urbani indifferenziati, derivanti dall'applicazione dell'art. 205 D.lgs. 152/06, come modificato dall'art. 32 della legge 221/2015 e della legge regionale 1/2018 (così come modificata dalla L.R. 4/2021), a modifica di quanto previsto nel punto 6. della delibera AC 15/2022. Si prende altresì atto che i CAV della Città Metropolitana di Torino, a seguito della notifica del verbale di contestazione d'illecito amministrativo, stanno valutando di produrre in primis scritti difensivi e/o richiesta di essere sentiti oppure di fare ricorso al provvedimento

5. Dare atto che la ristrutturazione del servizio proseguirà secondo la programmazione 2022-2024 riportata nell'Allegato A – deliberazione AC 15/2022:

- a. posticipando l'attivazione del comune di Cumiana (come da Sua richiesta) dopo il comune di Torre Pellice (2° semestre 2024)
- b. proseguendo con l'attivazione di Osasco-Garzigliana (la cui progettazione è conclusa) e via via con gli altri comuni con la sequenza temporale riportata nell'Allegato A (AC 15/2022)
- c. attivando la ristrutturazione dei comuni con caratteristiche montane e/o con valenza turistica, interessati dalla sostituzione degli attuali contenitori con cassonetti metallici ristrutturati a bocche calibrate (adeguati alla norma UNI 11686/2017), nei mesi di aprile/maggio/giugno 2024 (prima della stagione estiva)

6. Di trasmettere la presente deliberazione a tutti i comuni del consorzio, per i provvedimenti di competenza, al fine di assicurare il rispetto dei termini così come indicati al gestore ACEA nel Piano Triennale Ristrutturazione del Servizio Igiene Ambientale 2022/2024 (AC 15/2022) così come aggiornato dalla presente deliberazione.

7. Di trasmettere la presente deliberazione alla società ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. per la sottoscrizione per accettazione.

.....

Occorre rimarcare che l'attività di aggiornamento e normalizzazione delle banche dati Tari comunali, propedeutica alla fase di progettazione e ristrutturazione del servizio di igiene ambientale, che aveva evidenziato significative maggiori difficoltà rispetto a quanto preventivato, è praticamente conclusa e ha permesso l'attivazione della ristrutturazione del servizio di igiene ambientale e l'utilizzo della gestione dell'albo compostatori a livello consortile.

Il Consorzio ACEA Pinerolese e la soc. ACEA, in adempimento degli obblighi reciprocamente assunti con il "contratto di servizio" sottoscritto in data 26 settembre 2007 sono tenuti, il primo a definire gli indirizzi di gestione del servizio (art. 9), la seconda a predisporre e presentare annualmente al Consorzio, in tempo utile per la redazione del bilancio di previsione, il Piano Tecnico Finanziario dei servizi da effettuare in conformità ai contenuti degli atti di indirizzo ricevuti (art. 19).

L'applicazione della normativa Arera, a far data dal 2020, obbliga il Consorzio Acea, quale Ente territorialmente competente (in attesa della piena attuazione della L.R. 1/2018 come modificata dalla L.R. 4/2021), a predisporre il Piano economico finanziario ai sensi della nuova normativa assumendo a riferimento i dati consuntivati dal gestore Acea e dai comuni nei propri bilanci consuntivi/rendiconti.

Resta inteso che la norma regionale prevede che i consorzi di area vasta forniscono il contributo di propria competenza alla conferenza d'ambito, quale ente territorialmente competente come previsto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nella procedura di validazione del piano economico finanziario, sulla base di criteri e modalità definite con deliberazione della Giunta Regionale.

Missione	Programma
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 03 Rifiuti
Obiettivo strategico: GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ▪ PIANI ECONOMICI FINANZIARI (PEF ai sensi del MTR-ARERA) – COSTO DEL SERVIZIO RIFIUTI	
Con l'entrata in vigore della normativa Arera, che ha già caratterizzato il processo di redazione dei piani finanziari 2020 (approvati dal consorzio il 28/12/2020), 2021 (approvati dal consorzio l'11/06/2021) e 2022 (approvati dal consorzio il 29/04/2022), il Consorzio ha provveduto alla predisposizione, in collaborazione con il soggetto gestore ed i comuni, del Piano Economico Finanziario dei servizi per permettere a ciascuno dei 47 comuni del bacino la definizione e l'approvazione della tariffa del servizio (Tari). In dettaglio: a) Piani finanziari 2020 (approvati dal consorzio in data 28/12/2020) b) Piani finanziari 2021 (approvati dal consorzio in data 11/06/2021) c) Piani finanziari 2022/2025 (approvati dal consorzio in data 29/04/2022) con successivo aggiornamento biennale 2024-2025 L'attività ha coinvolto pesantemente il Consorzio, che ha tenuto i contatti con i Comuni per raccogliere i dati necessari per la predisposizione dei PEF per ciascuno dei 47 Comuni del bacino, acquisendo le informazioni dal rendiconto di bilancio approvato e dal gestore del servizio ACEA Pinerolese Industriale Spa, che ha trasmesso il PEF grezzo dei servizi di igiene ambientale che rientrano nell'ambito della normativa Arera. L'assemblea consortile, nelle sedute AC 01 del 26/04/2024 – AC 05 del 20/05/2024 e poi il Consiglio Direttivo, con delibera CD 22/2024, hanno approvato il PEF – aggiornamento biennale 2024/2025. Come riportato nelle deliberazioni di approvazione dell'aggiornamento 2024-2025, il Consorzio ha proseguito, nel secondo semestre 2024, la verifica dell'andamento dei costi nell'ambito degli obiettivi del piano di ristrutturazione del servizio in corso di attuazione da parte del soggetto gestore ACEA Pinerolese Industriale Spa (senza peraltro avere a disposizione i dati consuntivi 2023). Non è emersa la necessità di presentare per il 2025 una revisione "infra-periodo" del PEF sulla base dei dati consuntivi 2023 (facoltà prevista dalla deliberazione Arera 363/2021); la ridefinizione dei drivers per l'attribuzione dei costi (per evitare il perpetrarsi le anomalie alla voce CSL) sarà pertanto fatta nell'ambito del PEF 2026/2029 con i dati del consuntivo 2024.	

Con riferimento ai contenuti previsti dalla deliberazione Arera 385/2023 (30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024) il Consorzio dovrà rendere conforme il contratto di servizio in essere (approvato con Deliberazione AC 05_2019) allo schema tipo di contratto di servizio di cui all'Allegato A della deliberazione Arera che ne fissa i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente, ferma restando l'autonomia contrattuale delle Parti nel disciplinare contenuti ulteriori, nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti di regolazione dell'Autorità. Detto termine, non vincolante, è stato prorogato al 20 agosto 2024 (decreto di conversione del DL 60/2024) ed il Consorzio sta completando, in collaborazione con il gestore del servizio, la documentazione da portare in approvazione all'Assemblea.

Obiettivo del Consorzio sarà, anche in funzione delle indicazioni che sono pervenute dai Comuni in sede di approvazione dell'adeguamento dello Statuto e della Convenzione istitutiva ai sensi della legge regionale 04/2021, l'analisi degli scostamenti/variazioni di perimetro gestionale rispetto al PEF MTR Arera 2022-2025 approvato, anche al fine di fornire informazioni utili ai comuni per il monitoraggio del servizio.

Dette informazioni dovranno raccogliere l'andamento dei costi/servizi sia in capo al gestore Acea che ai comuni e permettere una lettura degli scostamenti, con una cadenza periodica (semestrale), che permetta di "monitorare" il servizio.

Sono inoltre previste, in capo al consorzio:

- ☐ in attuazione all'art. 9 della L.R. 4/2021, attività legate all'analisi e verifiche sui conferimenti, videosorveglianza per il controllo abbandoni sul territorio, ecc.
- ☐ in attuazione agli obblighi previsti dall'aggiornamento del contratto di servizio alla deliberazione ARERA 385/2023:

Articolo 15 Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente

c) Il Consorzio ACEA Pinerolese, anche a mezzo delle amministrazioni comunali, si impegna a collaborare con il Gestore per l'espletamento della vigilanza sui servizi di raccolta dei rifiuti sul territorio, nelle forme organizzative ritenute idonee ad assicurare il corretto espletamento dei servizi e gli obiettivi posti dal Consorzio stesso al Gestore, oltre che per le attività di controllo e sanzionatorie nei confronti degli utenti/clienti serviti.

Articolo 18 Verifiche e Programma di controlli

18.1 Il Consorzio si riserva la più ampia facoltà di procedere, attraverso gli appositi uffici e/o mediante la collaborazione dei Comuni beneficiari dei servizi, a controlli e verifiche sul livello del servizio reso alla cittadinanza, sullo stato di applicazione della carta dei servizi, del contratto di servizio e sull'osservanza delle norme stabilite dalla normativa vigente e dal contratto stesso, secondo i tempi e le modalità che riterrà più opportuni.

A tal fine il Gestore si impegna a fornire tempestivamente, su semplice richiesta dell'ente gestore tutti i dati, le notizie, le informazioni e la documentazione ritenuta utile ed opportuna.

.....

18.3 L'Ente territorialmente competente predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/2022, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento dei servizi affidati, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

18.4 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e all'Ente territorialmente competente anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione pro tempore vigente, nonché la verifica della piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.

18.5 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto dell'Ente territorialmente competente.

Le attività soprariportate saranno svolte direttamente dal consorzio nella misura in cui sarà strutturato l'ente oppure in capo al gestore/comuni di riferimento, ciascuno per la propria competenza.

A partire dal 2013 è stato attivato sull'intero bacino il sistema di rilevamento accessi e conferimenti presso i centri di raccolta differenziata; detto sistema, con successive analisi di dettaglio, fornisce informazioni puntuali sulla gestione di questi impianti che fanno parte del sistema di raccolta e permette valutazioni sulla fruizione da parte dell'utenza domestica e non domestica, sulla tipologia di rifiuto, sul diverso utilizzo da parte dei territori comunali.

Le informazioni sono state utilizzate, a partire dall'esercizio 2017, per applicare diverse modalità di ripartizione del costo del servizio e potranno essere utilizzate per assicurare, con più efficacia, i servizi presso le stazioni di conferimento dei rifiuti differenziati sul territorio e/o definire dei sistemi premianti a favore dell'utenza.

Dette informazioni vengono messe a disposizione dei Comuni attraverso il portale rifiuti anche per fornire sempre più informazioni utili al monitoraggio e gestione del servizio da parte di tutti i soggetti coinvolti (gestore Acea, Consorzio, Comuni e cittadini/utenti).

Occorre infine dare atto che il Consorzio, con deliberazione AC 02/2022, visto il livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e la ricognizione condotta con il Soggetto Gestore, ha definito di collocarsi nello Schema regolatorio 1 (gli standard raggiungibili nel periodo 2023-2025 permettono di delineare un percorso che consente di inquadrare inizialmente l'Ente nello schema regolatorio I ma di migliorare l'attuale collocazione del bacino - art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.).

L'Ente si è dato come obiettivo una gestione il più possibile omogenea a livello di Bacino, nella quale lo stesso Consorzio avrà un ruolo di coordinatore per i Comuni. È intenzione del Consorzio, sulla base di un percorso condiviso che permetta di ottimizzare le risorse tecniche presenti nei Comuni, nel Consorzio e attraverso il gestore Acea, proseguire l'attuazione delle direttive previste dalla delibera ARERA 15/2022 gravando il meno possibile sui costi già previsti nel Piano Finanziario dei prossimi anni.

Su questo ultimo aspetto l'assemblea ha fornito alcune prime indicazioni per permettere all'Ente di assolvere alle funzioni definite dalla normativa regionale: se da una parte l'ente sta assolvendo agli obblighi per la predisposizione dei piani economici finanziari (con il supporto di un soggetto esterno), dall'altra dovranno essere implementate le attività di *"controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei segmenti di servizio di loro competenza"* prevista dalla legge regionale che dovrà altresì portare, alla scadenza del contratto in essere (31/12/2029), *"all'affidamento dei segmenti di servizio di competenza"*.

Specifici riferimenti sono contenuti nell'aggiornamento del contratto di servizio alla deliberazione Arera 385/2023 (in corso di approvazione) che andrà a regolare i rapporti tra l'ETC (Consorzio Acea Pinerolese) e gestore del servizio (Acea Pinerolese Industriale Spa) sino alla scadenza contrattuale del 31/12/2029 responsabilizzando maggiormente il ruolo dei soggetti coinvolti (Consorzio, gestore del servizio e comuni, quali portatori di interessi degli utenti).

Missione	Programma
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 03 Rifiuti
Obiettivo strategico: GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ▪ INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE SERVIZIO - PNRR	
Negli esercizi 2025-2027 non sono previsti interventi specifici inseriti nell'ambito di finanziamenti da parte di enti superiori. Si ritiene indispensabile riassumere i punti significativi dell'intervento previsto nel PNRR ed inserito nel programma dei lavori 2023 "RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA CON MODALITÀ DOMICILIARE ESTERNALIZZATA". In data 04/04/2023: il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha comunicato al Consorzio l'avvenuta approvazione con Decreto n. 128 del 30/03/2023 della graduatoria definitiva dei soggetti ammessi al finanziamento valere sulla Linea d'Intervento A, fra cui il Consorzio Acea Pinerolese per un contributo massimo erogabile di € 1.000.000,00. In data 07/04/2023: il Consorzio, a riscontro della comunicazione MASE, ha trasmesso il Codice Unico di Progetto (CUP) precisando: (i) di avere avviato attraverso il soggetto attuatore/realizzatore delegato Acea Pinerolese Industriale S.p.A. le procedure amministrative legate alla gara ed al finanziamento del progetto; (ii) di avere inviato in data 24/10/2022 specifico quesito al Ministero, al momento non riscontrato, al fine di avere indicazioni sull'iter procedurale da seguire per garantire il rispetto dei termini del bando. In data 18/07/2023: il Ministero ha comunicato l'avvenuta pubblicazione del decreto di concessione del contributo in data 13 luglio 2023, rinviando, quanto all'allineamento amministrativo documentale, alle FAQ ed alle Linee Guida per i Soggetti Attuatori pubblicate sul sito ministeriale. In data 28/12/2023: il Consorzio ha proceduto alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo connesso all'accettazione del suddetto finanziamento concesso dal MASE. In data 28/03/2024: il Consorzio ha certificato il raggiungimento della Milestone 31.12.2023, che prevedeva entro tale data l'individuazione del soggetto realizzatore, previa sottoscrizione dell'addendum alla convenzione sottoscritta con il gestore Acea incaricato della gestione del servizio. Il Consorzio ha provveduto, nel corso del 2024 (02/04/2024, 04/10/2024, 06/12/2024) ad aggiornare la banca dati REGIS relativamente alle attività progettuali svolte (in linea con le istruzioni contenute nella circolare del MASE n. 0051368 del 18.3.2024 sulle modalità di adempimento ex art. 2 comma 1 decreto legge del 2 marzo 2024 n. 19) verificando che	

l'andamento del progetto sia coerente con le tempistiche previste dallo schema di programma allegato all'atto d'obbligo.

È proseguita la fase di interlocuzione con il Gestore Acea Pinerolese Industriale Spa (con affidamento in house) che ha fornito al Consorzio (soggetto attuatore) le informazioni contabili/amministrative per il caricamento delle stesse sul portale ReGiS.

In data 08/07/2024, a seguito di contatti telefonici, è stato rinnovato quesito al MASE al fine di riscontrare eventuali diverse indicazioni sull'iter realizzativo del progetto e sulla rendicontazione delle spese; non sono pervenuti riscontri.

Nelle more della definizione dell'iter amministrativo il Consorzio non ha ancora richiesto l'anticipazione del 10% (art. 9 del D.L. 152/2021).

Missione	Programma
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 03 Rifiuti
Obiettivo strategico: GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ▪ PROGETTO CONSORTILE 2023-2025. ANALISI DEI COSTI, DEI RISULTATI ATTESI E DELLE PERFORMANCES AI FINI DELL'OTTIMIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL SERVIZIO, NELL'AMBITO DELLA REGOLAMENTAZIONE ARERA ED AGLI OBIETTIVI DELLA LEGGE REGIONALE	
Il progetto attivato a fine 2023 prevede la promozione, nell'ambito della regolamentazione definita da Arera, dell'incremento di efficienza ed efficacia del servizio di igiene urbana, operando su un'attenta analisi dei costi e delle performance riferiti alle modalità attuali di erogazione delle prestazioni e ai comportamenti degli attori territoriali (cittadini e utenze non domestiche). L'attività interesserà, tra gli altri, questi aspetti: 1. Costi del servizio legati alle modalità di svolgimento (distintamente nelle singole attività svolte). In particolare, saranno analizzati il servizio presso gli ecopunti/utenze dedicate, le frequenze di svuotamento ed in generale tutti gli aspetti di miglioramento del rapporto costi/benefici (comprese analisi sul progetto di ristrutturazione, risultati attesi, scostamenti in termini di produzione Rui/raccolta differenziata, rifiuti totali prodotti, qualità della raccolta differenziata, abbandono rifiuti, ecc.) 2. Comportamenti dei cittadini/utenti in merito al conferimento dei rifiuti (fasi di rilevazione dati attraverso il gestore del servizio, analisi, studio dei comportamenti ed eventuale studio di una campagna informativa/coinvolgimento) volta ad eliminare le distorsioni e/o migliorare i risultati 3. Proposte operative sul servizio volte a migliorare risultati, contenere i costi e/o migliorare performance, che dovrebbero essere recepite nel contratto di servizio con il gestore (anche in attuazione degli obiettivi della normativa regionale) 4. Analisi dei risultati ossia valutazione dei risultati dopo aver attuato le prime 3 fasi (efficacia) Le previsioni di spesa, impegnate nell'anno 2023, saranno ed attribuite a ciascuna annualità del bilancio 2023-2024-2025 nella misura in cui si renderanno esigibili, anche in continuità con l'approvazione del progetto ed il cronoprogramma. L'attività, affiancata alla predisposizione del PEF 2024-2025: - prende in considerazione i dati economici e gestionali del servizio svolto - è affiancata da una survey sull'utenze domestica e non domestica (anche attraverso il	

coinvolgimento delle associazioni di categoria) al fine di meglio assumere motivazioni sulle dinamiche della raccolta rifiuti nel territorio Acea

- contribuirà a fornire informazioni sull'efficacia del progetto di trasformazione del servizio per migliorarne le performances e guardare agli obiettivi della normativa regionale

Di non secondaria importanza saranno i risultati del progetto in prospettiva della scadenza del contratto di servizio, prevista per il 31/12/2029, con il gestore in house Acea Pinerolese Industriale Spa, alla luce degli adempimenti in capo ai consorzi di area vasta previsti dalla L.R. 4/2021.

Con Deliberazione n. 23 del 31/10/2023 il Consiglio Direttivo ha approvato l'accordo quadro con l'Università degli Studi di Torino per svolgere delle iniziative in ambito di servizi didattici, di ricerca scientifica, progettazione e comunicazione a supporto della transizione ecologica. Con successivo provvedimento CD 30/2023 è stato dato incarico al Dipartimento Culture, Politica e Società ed Economia e Statistica contestualmente all'approvazione del Progetto.

Proseguono le analisi ed i confronti con i referenti del progetto che dovranno produrre, nel primo semestre 2025, le proposte di intervento a seguito del completamento delle fasi di:

- Analisi dei piani di trasformazione del servizio in essere
- Analisi dei costi del servizio
- Analisi dei comportamenti

sul bacino del CAV Consorzio ACEA Pinerolese.

Seguirà l'implementazione degli interventi ed una successiva fase di valutazione della loro efficacia

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 06 Ufficio tecnico
Obiettivo strategico: CATASTO ▪ DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI CATASTALI	
Le relative funzioni verranno inserite nell'ambito delle attività facenti capo alla soc. ACEA Servizi Strumentali Territoriali Srl (laddove i comuni intendano attivare il decentramento delle funzioni catastali).	

SOTTO-SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

L'obiettivo della creazione di valore pubblico può essere raggiunto avendo chiaro che la prevenzione della corruzione e la trasparenza sono dimensioni del e per la creazione del valore pubblico, di natura trasversale per la realizzazione della missione istituzionale di ogni amministrazione o ente.

Tali obiettivi di carattere generale vanno poi declinati in obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza, previsti come contenuto obbligatorio della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO.

In data 31 gennaio 2025, con propria deliberazione n. 31, ANAC ha approvato l'aggiornamento 2024 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022-2024 con cui l'Autorità intende fornire indicazioni operative ai Comuni con popolazione al di sotto dei 5mila abitanti e con meno di 50 dipendenti per la redazione della sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione).

Il documento approfondisce i diversi contenuti, descrivendo in modo organizzato gli elementi indispensabili per la redazione della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, al fine di rendere attuabile al meglio la previsione normativa anche per gli enti con ridotti apparati strutturali ed organizzativi che possano dedicarsi al relativo adempimento.

Inoltre, fornisce precisazioni e suggerimenti che tengono conto dei rischi di corruzione ricorrenti nelle piccole amministrazioni comunali e individua gli strumenti di prevenzione della corruzione da adattare alla realtà di ogni organizzazione, consentendo di massimizzare l'uso delle risorse a disposizione (umane, finanziarie e strumentali) per perseguire più agevolmente i rispettivi obiettivi strategici e, al contempo, migliorare complessivamente la qualità dell'azione amministrativa.

Il Consorzio ACEA Pinerolese, in questi anni, ha costantemente aggiornato ed approvato, nel rispetto dei PNA periodicamente deliberati da ANAC, la propria disciplina di prevenzione della corruzione e di trasparenza, adeguando alle progressive modifiche normative e regolamentari gli allegati relativi al Piano dei Rischi dell'anno in corso, al monitoraggio del Piano dei Rischi dell'anno precedente ed alla Mappa della Trasparenza.

Si ritiene quindi di adottare anche per l'annualità in corso tale approccio, riservandosi di valutare l'eventuale sostituzione integrale dell'attuale versione della sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" (e dei relativi allegati) con quanto proposto dalla deliberazione n. 31/2025 di ANAC in occasione del prossimo aggiornamento del PIAO.

Per quanto riguarda lo specifico tema di trasparenza, la delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2025, n. 16) approva tre nuovi schemi ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n. 33/2013, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 4-bis, 13 e 31. L'Autorità concede agli enti un periodo transitorio di 12 mesi, per procedere all'aggiornamento delle sezioni di Amministrazione Trasparente rispetto ai succitati schemi relativi agli articoli 4-bis (utilizzo delle risorse pubbliche), 13 (organizzazione) e 31 (controlli su attività e organizzazione). Il Consorzio ACEA Pinerolese prevede di attuare e concludere entro il mese di settembre del 2025 tale aggiornamento.

Come premesso, il ns. Ente, a partire dall'anno 2014 e fino all'anno 2022, ha annualmente aggiornato ed approvato, nel rispetto dei PNA periodicamente deliberati da ANAC, il proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. A partire dall'anno 2023, tutti gli elementi di carattere normativo e ordinamentale della disciplina di prevenzione della corruzione e della trasparenza precedentemente contenuti nel PTPCT sono confluiti nella presente sottosezione del PIAO, denominata anche **Disciplina di prevenzione della corruzione e trasparenza**, dedicata alla programmazione dell'attività operativa relativa all'annualità in corso e finalizzata all'attuazione della prevenzione della corruzione ed al rispetto dei principi di trasparenza.

2.3.1 PREMESSA

In data 19 dicembre 2023, con propria deliberazione n. 605, ANAC aveva approvato l'aggiornamento 2023 al Piano Nazionale Anticorruzione 2022-2024, per rispondere all'esigenza di supportare le amministrazioni e gli enti al fine di presidiare l'area dei contratti pubblici con misure di prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza che possano costituire una risposta efficace e calibrata rispetto ai rischi corruttivi rilevabili in tale settore dell'agire pubblico.

Come noto, la disciplina in materia è stata innovata dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", intervenuto in costanza di realizzazione degli obiettivi del PNRR/PNC e in un quadro normativo che, come già indicato nel PNA 2022, presenta profili di complessità per via delle numerose disposizioni derogatorie via via introdotte.

Ciò nonostante, ad avviso dell'Autorità, la parte speciale del PNA 2022 dedicata ai contratti pubblici risultava sostanzialmente ancora attuale. Pertanto, con l'Aggiornamento 2023, si è inteso fornire solo limitati chiarimenti e modifiche a quanto previsto nel PNA 2022, al fine di introdurre, ove necessario, riferimenti alle disposizioni del nuovo codice.

In data 31 gennaio 2025, con propria deliberazione n. 31, ANAC ha approvato l'aggiornamento 2024 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022-2024 con cui l'Autorità intende fornire indicazioni operative ai Comuni con popolazione al di sotto dei 5mila abitanti e con meno di 50 dipendenti per la redazione della sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione).

Il PNA 2022 rimane quindi lo strumento attraverso il quale ANAC codifica il percorso di integrazione della disciplina di prevenzione della corruzione e della trasparenza all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), a sua volta introdotto nel nostro ordinamento dal D.P.R. n. 81 del 30 giugno 2022 e dal Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132 del 30 giugno 2022.

Il PIAO, di durata triennale con aggiornamento annuale, rappresenta la sintesi della programmazione strategica ed organizzativa dell'Ente, ai fini della semplificazione ed unificazione dei documenti di programmazione previgenti, ivi compreso il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: quest'ultimo viene conseguentemente assorbito all'interno del PIAO nella specifica sotto-sezione 2.3.

Il PIAO si presenta come una grande occasione per le Amministrazioni pubbliche perché invita ad un'approfondita analisi, riflessione e rimodellazione del proprio assetto organizzativo, in coerenza con gli obiettivi generali e specifici di creazione di valore pubblico dell'Ente, promuovendo un univoco censimento di processi e procedure. L'obiettivo della creazione di valore pubblico può essere raggiunto solo avendo chiaro che la prevenzione della corruzione e la trasparenza sono dimensioni del e per la creazione del valore pubblico, di natura trasversale per la realizzazione della missione istituzionale di ogni pubblica amministrazione.

L'obiettivo specifico di ANAC con l'adozione e la conferma 2023 del PNA 2022-2024 è stato quello di rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione, per evitare che i risultati attesi con l'attuazione del PNRR, attraverso l'ingente flusso di denaro in arrivo dall'Europa e la parallela emanazione di deroghe alla legislazione ordinaria previste in questi anni per contrastare la pandemia, siano vanificati da episodi di corruzione.

La corruzione, e più in generale il malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ha un costo per la collettività, non solo diretto (come, ad esempio, nel caso di pagamenti illeciti), ma anche indiretto, connesso ai ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi, al cattivo funzionamento degli apparati pubblici, alla sfiducia del cittadino nei confronti delle istituzioni, arrivando a minare i valori fondamentali sanciti dalla Costituzione: uguaglianza, trasparenza dei processi decisionali, pari

La disciplina di prevenzione della corruzione e trasparenza, adottata dal nostro Ente in questi anni e costantemente aggiornata sulla base delle indicazioni metodologiche periodicamente fornite da ANAC, permette la corretta valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici alle ipotesi di corruzione, indica gli interventi organizzativi volti a prevenirne i rischi e predispone le procedure da seguire da parte dei dipendenti chiamati ad operare nei settori particolarmente esposti.

Si ritiene quindi di adottare anche per l'annualità in corso tale approccio, riservandosi di valutare l'eventuale sostituzione integrale dell'attuale versione della sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" (e dei relativi allegati) con quanto proposto dalla deliberazione n. 31/2025 di ANAC in occasione del prossimo aggiornamento del PIAO.

La presente sezione viene predisposta dal Consorzio ACEA Pinerolese tenendo conto delle indicazioni disponibili alla data di approvazione, precisando che la struttura dell'Ente non ha personale dipendente; i servizi tecnico/amministrativi sono svolti con personale che attualmente opera presso il consorzio ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10.09.2003 n. 276 (in pianta organica della soc. ACEA Pinerolese Industriale Spa, di seguito indicato con API). È prevista la figura del Segretario del Consorzio (art. 29-30 dello Statuto) – Dipendente di altra pubblica amministrazione.

Tutti gli obblighi previsti dalla normativa sono assolti dal Segretario Consortile (nominato quale responsabile della corruzione e responsabile della trasparenza) il quale si interfaccia con gli organi di API per gli aspetti normativi legati al personale distaccato.

2.3.2 FINALITÀ

Gli enti locali operano a seguito dell'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione e la specifica intesa assunta in data 24 luglio 2013 in sede di Conferenza unificata per procedere alla stesura ed alla approvazione del Piano.

La proposta di Sottosezione è predisposta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione. Qualora nell'ente fosse commesso un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile per la prevenzione sarà chiamato a risponderne personalmente, salvo poter dimostrare, prima della commissione del fatto, di aver predisposto la presente Disciplina Anticorruzione e di aver vigilato sulla sua applicazione ed osservanza. La presente Sottosezione costituisce uno strumento agile volto all'adozione di misure organizzative preordinate ad evitare fenomeni di corruzione negli enti locali per i quali si introduce una nuova attività di controllo, assegnata dalla Legge 190/2012 al Responsabile dell'Anticorruzione, che nel Consorzio ACEA Pinerolese è individuato nella figura del Segretario Consortile.

La Sottosezione che si propone è costruita in maniera tale da determinare il miglioramento delle pratiche amministrative attraverso la promozione dell'etica nella P.A., evitando la costituzione di illeciti e comportamenti che in qualche maniera possano adombrare la trasparenza e la stessa correttezza della P.A.

Finora, l'approccio più utilizzato nel combattere la corruzione in Italia è stato di tipo repressivo trascurando invece comportamenti di tipo preventivo; attraverso questo piano si pensa ad invertire questa tendenza per allinearsi anche ai modelli più avanzati d'Europa. Per centrare l'obiettivo, interagendo con la struttura sin dalla nascita degli atti, è essenziale recuperare la Garanzia del controllo, infatti, la corruzione è agevolata quando il controllo manca del tutto, viene trascurato oppure è insufficiente.

A detti scopi è essenziale, perciò, che le posizioni apicali mettano a punto un affidabile sistema di controllo Interno, individuando ex ante quali tra le attività svolte dai loro dipendenti siano particolarmente esposte al pericolo di corruzione, ed essere attenti nell'assunzione dei rimedi previsti dal Piano.

Quest'ultimo sarà interpretato, sempre, come strumento generale di prevenzione e diffusione dell'etica, secondo i principi contemplati nell'art. Art. 97 della Costituzione. Resta bene inteso che, vista la struttura dell'Ente (dove non opera personale dipendente) per l'efficacia del Piano occorre fare riferimento alla sola figura del Segretario Consortile (nominato responsabile anticorruzione) che si avvarrà del supporto di addetti che operano in regime di distacco.

2.3.3 LE FASI

1. Entro il **30 novembre** di ogni anno il Responsabile per la prevenzione definisce con il personale in distacco presso il Consorzio:
 - le attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'Ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti;
 - i report recanti i risultati dell'attività svolta in materia di trasparenza ivi compreso il monitoraggio sui termini di conclusione dei procedimenti; vista la struttura organizzativa dell'ente non risulta possibile effettuare valutazioni rispetto alle disposizioni in materia di rotazione del personale, di inconfiribilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013;
2. Entro il **30 dicembre** di ogni anno il Responsabile per la prevenzione, anche sulla scorta di quanto definito ai sensi del precedente comma, elabora la Disciplina, recante l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa attuazione, e lo trasmette al Presidente ed al Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo approva la Sottosezione 2.3 entro il **31 gennaio** di ciascun anno, salvo diverso altro termine fissato dalla legge.
4. I contenuti, inseriti integralmente nel PIAO, una volta approvato, sono pubblicati in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'Ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata "Amministrazione Trasparente".
5. Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del RPCT, entro il **15 dicembre** di ciascun anno (o altra data stabilita da Anac), la Relazione recante i risultati dell'attività svolta. Per l'anno 2024, ANAC ha stabilito nella data del 31 gennaio 2025 il termine ultimo per la pubblicazione di tale Relazione.
6. La Disciplina di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza può essere modificata anche in corso d'anno, su proposta del RPCT, allorché siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'Ente.

2.3.4 I SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno del Consorzio ACEA Pinerolese e i relativi compiti e funzioni sono:

a) Presidente:

- designa il responsabile dell'Anticorruzione (art. 1, comma 7, della l. n. 190);

b) Consiglio Direttivo:

- adotta la Disciplina della prevenzione della Corruzione e i suoi aggiornamenti;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare la Disciplina.

c) Il Responsabile per la prevenzione:

- elabora e propone al Consiglio Direttivo la Disciplina Anticorruzione;
- svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (D.lgs. n. 39/2013); elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, L. 190/2012);
- svolge i compiti dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D. (collaborando con gli organi preposti di API):
 - svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza;
 - provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria;
 - propone l'aggiornamento del Codice di comportamento;

- Per il Consorzio ACEA Pinerolese è nominato nella figura del Segretario Consortile.

d) Il Responsabile della trasparenza:

- ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 33/2013, svolge attività di controllo sull'adempimento, da parte dell'amministrazione, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Responsabile anticorruzione, e per conoscenza all'Organo di indirizzo politico, agli organi preposti di API, all'Autorità Nazionale Anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
- provvede all'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con la Disciplina di Prevenzione della Corruzione.
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 del D. Lgs. 33/2013.

e) tutti i dipendenti dell'amministrazione (personale in distacco):

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nella Disciplina (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
- segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile PO o al responsabile anticorruzione (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001); segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013);

f) i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:

- osservano le misure contenute nella Disciplina;
- segnalano le situazioni di illecito (Codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013);

2.3.5 LE RESPONSABILITÀ

- **Del Responsabile per la prevenzione.**

A fronte dei compiti che la legge attribuisce al responsabile sono previsti consistenti responsabilità in caso di inadempimento.

In particolare, all'art. 1, comma 8, della l. n. 190 e all'art. 1, comma 12, della l. n. 190. L'art. 1, comma 14, individua due ulteriori ipotesi di responsabilità:

- una forma di responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21, d.lgs. n. 165 del 2001 che si configura nel caso di: *"ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano"*;
- una forma di responsabilità disciplinare *"per omesso controllo"*.

- **Dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione.**

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate nelle singole amministrazioni e confluite nel PIAO devono essere rispettate da tutti i dipendenti e, dunque, sia dal personale che dai responsabili (Codice di comportamento); *"la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare"* (art. 1, comma 14, l. n. 190).

2.3.6 ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

Ai sensi dell'art. 3 Legge n. 241-1990 e ss. mm. ii., fanno parte integrante e sostanziale del presente documento:

- a) le strategie, le norme e i modelli standard successivamente definiti con il DPCM indicato all'art. 1, comma 4, Legge n. 190 del 2012;
- b) le linee guida successivamente contenute nel PNA 2013 e gli aggiornamenti indicati nella Determinazione Anac n. 12/2015 (PNA 2015), nella Determinazione Anac n. 831/2016 (PNA 2016), nella Determinazione Anac n. 1208/2017 (PNA 2017), nella Determinazione Anac n. 1074/2018 (PNA 2018), nella Determinazione Anac n. 1064 del 13/11/2019 (PNA 2019), nella Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 (PNA 2022), nella Deliberazione Anac n. 605 del 19/12/2023 (Aggiornamento 2023 al PNA 2022) ed infine della Deliberazione Anac n. 31 del 31/01/2025 (Aggiornamento 2024 al PNA 2022).

L'individuazione delle aree a rischio è il risultato di un processo complesso, che presuppone la valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nell'ente.

Per *"rischio"* si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento di corruzione.

Per *"evento"* si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente.

Per processo è qui inteso un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell'ambito di un'area/settore può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica.

L'analisi ha fornito come esito la mappatura dei rischi e i successivi trattamenti, di cui all'allegato **"Piano dei Rischi 2025"**.

2.3.7 MAPPATURA DEL RISCHIO

Le aree a rischio di corruzione comuni e obbligatorie, così come definite dall'allegato 2 al Piano Nazionale Anticorruzione, sono individuate nelle seguenti:

- A. Acquisizione e progressione del personale;
- B. Contratti pubblici e PNRR;
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. erogazione contributi, etc.);
- D. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- E. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- F. Incarichi e nomine;

I rischi di corruzione relativi alle suddette aree di attività sono definiti dall'allegato 3 al Piano Nazionale anticorruzione.

2.3.8 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Per ogni processo è stata elaborata, tenendo conto della metodologia proposta all'interno del PNA 2019, la relativa valutazione del rischio, con le seguenti caratteristiche:

- Analisi di tipo qualitativo, con motivate valutazioni e specifici criteri;
- Definizione degli Indicatori di Rischio ovvero i misuratori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione;
- Scala di misurazione: Alto, Medio, Basso.

La valutazione del rischio effettuata dal Consorzio è riepilogata nell'allegato "Piano dei Rischi 2025".

ANAC, nell'Allegato 1 al PNA 2019 "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi", riprende il tema della valutazione del rischio corruttivo, andando ad esplicitare le motivazioni per cui sia oggi preferibile, sulla base delle esperienze maturate in questi anni di applicazione della succitata metodologia prevista dall'Allegato 5 al PNA 2013, una

valutazione qualitativa rispetto ad una di carattere quantitativo:

“Considerata la natura dell’oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa, che richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, si suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza”.

2.3.9 GESTIONE DEL RISCHIO

La fase di trattamento del rischio consiste nell’individuazione e valutazione delle misure che devono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri.

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, devono essere individuate e valutate le misure di prevenzione. Queste, come detto, possono essere obbligatorie e previste dalla norma o ulteriori se previste nel Piano.

Le misure ulteriori devono essere valutate in base ai costi stimati, all’impatto sull’organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse. L’individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile per la prevenzione con il coinvolgimento delle Elevate Qualificazioni per le aree di competenza, identificando annualmente le aree “sensibili” di intervento su cui intervenire.

Le decisioni circa la priorità del trattamento si basano essenzialmente sui seguenti fattori:

- livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
- obbligatorietà della misura;
- impatto organizzativo e finanziario connesso all’implementazione della misura.

Si considera di predisporre adeguati interventi con priorità massima con riferimento ai processi/procedimenti aventi livello di rischio superiore a 20%.

Monitoraggio successivo della gestione del rischio nei processi

La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio tenendo conto delle misure di prevenzione introdotte e delle azioni attuate.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.

Essa sarà attuata dai medesimi soggetti che partecipano all’intero processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.

2.3.10 LE MISURE DI CONTRASTO

A. I CONTROLLI INTERNI

A supporto del perseguimento degli obiettivi del presente piano, è da considerare il sistema dei controlli interni che l'ente ha dovuto approntare in attuazione del D.L. 10.10.2012 n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", poi convertito in Legge 213 del 7 dicembre 2012.

La norma ha stabilito che i controlli interni debbano essere organizzati, da ciascun ente, in osservanza al principio di separazione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione.

Stante l'organizzazione dell'ente non è stato approvato il Regolamento del sistema dei controlli interni e non sono state definite le modalità operative e gli standard del controllo interno.

B. IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Nella G.U. n. 129 del 4 giugno 2013 è stato pubblicato il DPR n. 62 del 16 aprile 2013 avente ad oggetto "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", come approvato dal Consiglio dei Ministri l'8 marzo 2013, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Il nuovo Codice, in vigore dal 19 giugno 2013, sostituisce quello fino ad oggi operativo emanato dal Ministero della Funzione Pubblica il 28 novembre 2000. Esso completa la normativa anticorruzione nelle pubbliche amministrazioni prevista dalla L. 190/2012, sulla base delle indicazioni fornite dall'OCSE in tema di integrità ed etica pubblica, definendo in 17 articoli i comportamenti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, i quali dovranno rispettare i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta. Il campo di applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici si amplia: i destinatari della materia non sono più soltanto i dipendenti di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ovvero i dipendenti a tempo indeterminato e determinato ivi compresi i dipendenti di diretta collaborazione con gli organi politici, ma anche, per quanto compatibile, tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipo di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche e tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Le disposizioni specificano le norme di condotta dei dipendenti e dei dirigenti.

La violazione delle disposizioni del Codice, fermo restando la responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente, è fonte di responsabilità disciplinare accertata

all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. Stante l'organizzazione dell'ente per tutti i dipendenti in distacco si fa riferimento alle procedure applicate da API.

Per ciò che riguarda i collaboratori delle imprese che svolgono servizi per l'amministrazione, il Consorzio ACEA Pinerolese si impegna a consegnare copia del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a tutte le imprese fornitrici di servizi in sede di stipula del contratto con le medesime.

C. MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO

Strumento particolarmente rilevante è quello relativo al monitoraggio dei termini del procedimento, che ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. d) della legge 190/2012 costituisce uno degli obiettivi del Piano.

Ai fini del monitoraggio dei termini di conclusione il segretario consortile effettua l'indagine entro il **30 ottobre** di ogni anno.

L'obbligo di monitoraggio è divenuto ora più stringente dal momento che la legge 190 del 6 novembre 2012 all'art. 1 comma 28 chiede di regolare il monitoraggio periodico, la tempestiva eliminazione delle anomalie e la pubblicazione dei risultati sul sito web istituzionale di ciascuna amministrazione. La mappatura di tutti i procedimenti, pubblicata nell'apposita sezione del sito istituzionale, è in costante aggiornamento.

Reiterate segnalazioni del mancato rispetto dei termini del procedimento costituiscono un segnale di un possibile malfunzionamento, che va non solo monitorato ma valutato al fine di proporre azioni correttive

D. LA FORMAZIONE

La legge 190/2012 impegna le Pubbliche Amministrazioni a prestare particolare attenzione alla formazione del personale, considerandola uno degli strumenti principali per la prevenzione della corruzione. L'aspetto formativo deve definire le buone prassi per evitare fenomeni corruttivi attraverso i principi della trasparenza dell'attività amministrativa, le rotazioni – ove possibile - di dirigenti e funzionari e la parità di trattamento. L'obiettivo è di creare quindi un sistema organizzativo di contrasto fondato sia sulle prassi amministrative sia sulla formazione del personale. Circa le attività formative del personale in distacco si fa riferimento alle procedure in atto presso API.

E. ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che

sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

L'Ente attua l'art. 16 ter del D.Lgs 30.3.2001, n. 165 introdotto dalla legge 6.11.2012, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 42 lettera l) della legge 6.11.2012, n.190 prevedendo il rispetto di questa norma quale clausola da inserirsi nei bandi di gara, a pena di esclusione dell'impresa (operatore economico) la quale si impegna ad osservarla.

F. PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI

I Patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'Ente attua l'art. 1, comma 17 della legge 6.11.2012, n. 190 prevedendo una specifica clausola da inserire nei bandi di gara e/o lettere d'invito. Nel caso in cui siano stati adottati protocolli di legalità e/o integrità si prevede che il loro mancato rispetto costituirà causa d'esclusione dal procedimento di affidamento del contratto.

G. WHISTLEBLOWING - TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA ILLECITI

La disposizione contenuta nell'art. 54 bis del DLgs. 165/2001 (c.d. whistleblower) pone tre condizioni:

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del denunciante;
- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis d.lgs. n.165 del 2001 in caso di necessità di disvelare l'identità del denunciante).

La tutela di anonimato viene garantita con specifico riferimento al procedimento disciplinare, proteggendo l'identità del segnalante in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei seguenti casi:

- consenso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e

- la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione. La tutela dell'anonimato non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima; la segnalazione deve provenire da dipendenti individuabili e riconoscibili.

L'amministrazione considererà anche segnalazioni anonime, ma solo nel caso in cui queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. Il dipendente (ovvero personale in distacco di API) che ritiene di aver subito una discriminazione a seguito di una segnalazione di illecito effettuata all'Autorità giudiziaria o al proprio superiore gerarchico mette in atto le procedure previste dalla società API.

L'Ente ha attivato un canale informatico dedicato alle segnalazioni di condotte illecite (c.d. whistleblowing), uno strumento legale a disposizione dei lavoratori/collaboratori dell'Ente, per segnalare eventuali condotte contrarie all'etica e alla legalità dell'azione amministrativa, riscontrate nell'ambito della propria attività.

A tal fine, ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali, adottando la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi e in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.

Tale piattaforma è raggiungibile da seguente indirizzo: <https://www.whistleblowing.it/>

Le segnalazioni pervenute mediante canali diversi dalla procedura informatica sono protocollate in apposito registro riservato.

2.3.11 TRASPARENZA

A. IL NUOVO ACCESSO CIVICO

Il D.lgs. 97/2016 ha modificato e integrato il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (cd. "Decreto trasparenza"), con particolare riferimento al diritto di accesso civico, formalizzando le diverse tipologie di accesso ad atti e documenti da parte dei cittadini:

- **Accesso "generalizzato"** che determina il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione;
- **Accesso civico "semplice"** correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione (art. 5 D.lgs. 33/2013); le modalità e i responsabili della procedura di accesso civico sono pubblicati sul sito istituzionale al link "Amministrazione Trasparente\Altri contenuti\Accesso Civico";
- **Accesso documentale** riservato ai soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari (Artt. 22 e succ. L.241/90).

Le modalità di attivazione dell'accesso civico generalizzato, l'iter e le esclusioni e le limitazioni all'accesso, così come dettagliate nelle determinazioni di ANAC sono state recepite in toto dal Consorzio.

B. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

La sezione 2.3. del PIAO deve necessariamente riguardare la programmazione degli obiettivi e dei flussi procedurali per garantire la trasparenza amministrativa. Essa costituisce presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche misura di prevenzione della corruzione, come la stessa Corte Costituzionale ha evidenziato, laddove considera la legge 190/2012 "principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione".

Il ruolo di primo piano che il legislatore ha attribuito alla trasparenza si arricchisce, a seguito dell'introduzione del PIAO, con il riconoscimento del suo concorrere alla protezione e alla creazione di valore pubblico. Essa favorisce, in particolare, la più ampia conoscibilità dell'organizzazione e delle attività che ogni amministrazione o ente realizza in favore della comunità di riferimento, degli utenti, degli stakeholder, sia esterni che interni.

Le amministrazioni che sono tenute ad adottare il PIAO osservano gli obblighi di pubblicazione disciplinati dal d.lgs. n. 33/2013 e dalla normativa vigente, da attuare secondo le modalità indicate dall'Autorità nella delibera n. 1310/2016 e nell'Allegato 1) alla stessa, così come recentemente aggiornato da ANAC attraverso il PNA 2022-2024.

Il legislatore ha previsto che nei PTPCT sia predisposta una specifica programmazione, da aggiornare annualmente, in cui definire i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione, ivi comprese le misure organizzative per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

In tale programmazione rientra anche la definizione degli obiettivi strategici, compito affidato all'organo di indirizzo dell'amministrazione. La promozione di maggiori livelli di trasparenza, infatti, costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

Al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, caratteristica essenziale della sottosezione PIAO è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili di ognuna delle citate attività (elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati e monitoraggio sull'attuazione degli obblighi).

Allegato: Mappa della Trasparenza 2025

C. MONITORAGGIO

Il monitoraggio sull'attuazione della trasparenza è volto a verificare se l'ente abbia individuato misure organizzative che assicurino il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"; se siano stati individuati i responsabili della elaborazione, trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati; se non siano stati disposti filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente; se i dati e le informazioni siano stati pubblicati in formato di tipo aperto e riutilizzabili.

Il monitoraggio sulle misure di trasparenza consente al RPCT di formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento.

Tale monitoraggio è altresì volto a verificare la corretta attuazione della disciplina sull'accesso civico semplice e generalizzato, nonché la capacità delle amministrazioni di censire le richieste di accesso e i loro esiti all'interno del registro degli accessi.

Gli esiti dei monitoraggi svolti sia sulle misure di trasparenza adottate che sulle richieste di accesso civico, semplice e generalizzato, sono funzionali alla verifica del conseguimento degli obiettivi strategici dell'amministrazione e, in particolare, di quelli orientati al raggiungimento del valore pubblico.

Le risultanze del monitoraggio sono altresì strumentali alla misurazione del grado di rispondenza alle attese dell'amministrazione delle attività e dei servizi posti in essere dalla stessa. Ciò in quanto le informazioni raccolte a valle del processo di monitoraggio sono rilevanti ai fini della programmazione futura e utili al miglioramento delle attività e dei servizi erogati dall'amministrazione.

Il monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione si connota per essere:

- un controllo successivo: in relazione poi alla loro gravità, il RPCT segnala i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi agli organi/soggetti competenti;
- relativo a tutti gli atti pubblicati nella sezione AT (il monitoraggio, può infatti riguardare anche la pubblicazione di dati diversi da quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ("dati ulteriori") soprattutto ove concernano i processi PNRR);
- totale e non parziale: per gli enti di dimensione inferiore a 50 dipendenti, il monitoraggio può essere limitato ad un campione – da modificarsi anno per anno - di obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e da indicare già nella fase di programmazione;
- programmabile su più livelli, di cui: un primo livello ai referenti (se previsti) del RPCT o, in autovalutazione, ai responsabili degli uffici e dei servizi responsabili delle misure; un secondo livello, di competenza del RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto e/o dagli altri organi con funzioni di controllo interno, laddove presenti.

ANAC nel PNA 2022 raccomanda che il monitoraggio sulla trasparenza non sia svolto una sola volta all'anno. È quindi auspicabile che le amministrazioni attuino un monitoraggio periodico, non solo su base annuale, sugli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione OIV (secondo le indicazioni fornite annualmente da ANAC), ma anche su quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'uso delle risorse pubbliche e, in particolare alla luce dell'attuale fase storica, sui dati che riguardano l'uso delle risorse finanziarie connesse agli interventi del PNRR e ai fondi strutturali. A tal proposito, è prioritario monitorare **i dati sui contratti pubblici, sui pagamenti del personale, sui consulenti e collaboratori, sugli interventi di emergenza.**

La trasparenza e la nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati» e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 101/2018, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 196/2003 - alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, occorre chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1». Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Il d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».

La trasparenza dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023

La disciplina che dispone sugli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si rinviene oggi all'art. 37 del d.lgs. 33/2013 e nel nuovo Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 36/2023 che ha acquistato efficacia dal 1° luglio 2023 (art. 229, co. 2).

A completamento del quadro normativo descritto occorre richiamare i provvedimenti dell'Autorità che hanno precisato gli obblighi di pubblicazione e le modalità di attuazione degli stessi a decorrere dal 1° gennaio 2024:

- la deliberazione ANAC n. 261 del 20 giugno 2023, che individua le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche;
- la deliberazione ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e ss.mm.ii. che individua gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell'articolo 37 del decreto trasparenza e dell'articolo 28 del Codice.
- In particolare, nella deliberazione n. 264/2023 l'Autorità ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti:
- con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del d.lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023;
- con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione;
- con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1) della delibera n. ANAC 264/2023 e successivi aggiornamenti.

Alla luce delle disposizioni vigenti richiamate, delle abrogazioni disposte dal Codice, dell'efficacia differita prevista per alcune disposizioni, la trasparenza dei contratti pubblici è materia governata da norme differenziate, che determinano distinti regimi di pubblicazione dei dati e che possono essere ripartiti nelle fattispecie della tabella seguente:

Fattispecie	Pubblicità trasparenza
Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023	Pubblicazione nella "Sezione Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti", secondo le indicazioni ANAC di cui all'All. 9) al PNA 2022.
Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023	Assolvimento degli obblighi di trasparenza secondo le indicazioni di cui al comunicato sull'avvio del processo di digitalizzazione che ANAC, d'intesa con il MIT, ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023.
Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024	Pubblicazione mediante invio alla BDNCP e pubblicazione in AT secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ssgg e dalle delibere ANAC nn. n. 261/2023 e n. 264/2023 (e relativo Allegato 1) e successivi aggiornamenti.

Allegati:

- 1) Piano dei Rischi 2025**
- 2) Mappa della Trasparenza 2025**

SEZIONE 3 CAPITALE UMANO

La programmazione delle risorse umane deve essere interpretata come lo strumento che, attraverso un'analisi quantitativa e qualitativa delle proprie esigenze di personale, definisce le tipologie di professioni e le competenze necessarie in correlazione ai risultati da raggiungere, in termini di prodotti e servizi in un'ottica di miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese.

SOTTO-SEZIONE 3.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

In questa sezione vengono fornite le indicazioni sulla struttura organizzativa, sugli impatti nell'organizzazione del lavoro agile e sulle strategie di programmazione del fabbisogno.

3.1.1 MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Consorzio ACEA, alla data attuale, **non ha personale dipendente**.

Si ritiene utile richiamare in questa sede ciò che prevede lo **Statuto del Consorzio**, approvato in data **23/12/2022**:

Capo II - Segretario, Direttore Generale e personale

Sezione I - Segretario del Consorzio

Articolo 29 (Funzioni)

- 1. Il Segretario del Consorzio partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e ne redige i verbali, che sottoscrive unitamente al Presidente; cura gli adempimenti per la pubblicazione e l'esecutività delle deliberazioni; assolve, quando rivesta la qualifica di segretario comunale, le funzioni di ufficiale rogante per i contratti di cui il Consorzio è parte e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente; in generale, adempie verso il Consorzio agli stessi compiti che gli competono nei confronti dei Comuni.*
- 2. Al Segretario possono essere attribuite le funzioni di Direttore Generale.*

Articolo 30 (Nomina)

- 1. Il Segretario è nominato dal Presidente del Consorzio all'esito di un bando riservato ai segretari dei Comuni consorziati.*
- 2. In caso di assenza, il Segretario può delegare le proprie funzioni a persona idonea designata dal Consiglio Direttivo.*

Sezione II - Direttore Generale

Articolo 31 (Nomina e funzioni)

1. Il Presidente del Consorzio, nell'ambito della dotazione organica dell'ente e previa deliberazione del Consiglio Direttivo, può nominare un Direttore Generale, in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche o economiche e di esperienza lavorativa almeno quinquennale con mansioni direttive in enti pubblici o privati. Il contratto del Direttore Generale è a tempo determinato e non può eccedere la durata del mandato del Presidente che lo nomina. Il trattamento economico è determinato sulla base di quanto previsto per i direttori generali dei Comuni. L'incarico può essere revocato dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

2. Il Direttore Generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Consorzio, secondo le direttive impartite dal Presidente; sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza; svolge ogni altra funzione che la legge demanda ai direttori generali degli enti locali.

Sezione III - Personale

Articolo 32 (Organizzazione degli uffici e dei servizi)

1. La dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi sono disciplinate dal regolamento approvato dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente articolo 22, paragrafo 2, osservato il principio di distinzione tra funzione politica e di controllo, attribuita all'Assemblea, al Presidente del Consorzio e al Consiglio Direttivo, e funzione di gestione amministrativa, attribuita al Direttore Generale, se nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Per l'ordinario espletamento dei propri compiti il Consorzio può avvalersi di personale proprio assunto con procedura concorsuale, o stipulare convenzioni (art.

30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), o ricorrere al comando, al distacco, all'assegnazione temporanea, o agli altri istituti previsti dalla legge.

3. Al personale del Consorzio si applica il contratto degli enti locali.

I servizi tecnico/amministrativi sono attualmente svolti con personale in comando/distacco che opera presso il consorzio ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10.09.2003 n. 276 (in organico della soc. ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.):

Responsabile Di Servizio	n. 1 dipendente
Figura Amministrativa	n. 1 dipendente
Figura Tecnica	n. 1 dipendente

I relativi costi, quali prestazioni di servizi, sono imputati nel bilancio del Consorzio 2025-2027 (deliberazione CD 26/2023).

È prevista la figura del Segretario del Consorzio come Dipendente di altra pubblica amministrazione, nominato dal Presidente del Consorzio all'esito di un bando riservato ai segretari dei Comuni consorziati (artt. 29-30 dello Statuto).

In prospettiva, come riportato nella sezione strategica del DUP 2025-2027, si riporta la pianta organica del Consorzio ACEA Pinerolese, attualmente non ancora coperta:

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		
SERVIZIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Area Professionale	Previsti	In servizio
Istruttori (ex. C)	1	-
Funzionari e Elevata Qualificazione (ex. D)	1	-

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
SERVIZIO – ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE		
Area Professionale	Previsti	In servizio
Istruttori / Funzionari e Elevata Qualificazione (ex. C/D)	1	-
Istruttori / Funzionari e Elevata Qualificazione (ex. C/D)	1	-
Istruttori (ex. C)	1	-

SOTTO-SEZIONE 3.2 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE

L'Ente, vista l'assenza di personale in organico e l'attuale organizzazione dell'attività lavorativa, non si trova ad oggi nelle condizioni di dover regolamentare il lavoro in modalità agile.

Al personale che attualmente opera in distacco presso il Consorzio ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10.09.2003 n. 276 (in pianta organica della soc. ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.), si applica l'accordo sindacale sullo Smart working, siglato in data 27/06/2022 tra ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A. e la Rappresentanza Sindacale Unitaria Gas-Acqua, assistiti dalle OO.SS. Gas-Acqua (Allegato 3).

SOTTO-SEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE

Il Consorzio ACEA non ha personale dipendente.

Il Consorzio ha avviato, a partire dal settembre 2023 un confronto con la Regione Piemonte al fine di verificare, nell'ambito dell'adeguamento dei consorzi ex lege regionale 4/2002 alla legge regionale 1/2018 successivamente modificata dalla legge regionale 4/2021, l'applicazione della disciplina in merito alle capacità assunzionali di cui all'art. 9 comma 36 del DL 122/2010 (enti di nuova istituzione).

La Regione Piemonte, nel marzo 2024, ha precisato che la L.R. 1/2018 non abbia provveduto all'istituzione di nuovi consorzi tra gli enti locali per la governance della prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, della riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati, della raccolta differenziata e di quella del rifiuto indifferenziato, del loro trasporto e delle strutture a servizio della raccolta, bensì alla loro riorganizzazione.

Nel contempo ha altresì precisato che tale riorganizzazione ha però ridefinito le competenze dei consorzi di sub-ambito di area vasta attribuendogli il compito di provvedere all'approvazione del Piano di area vasta e, anche a seguito della novella apportata dalla legge regionale 4/2021, ha indicato competenze nella procedura di validazione del PEF sulla base delle indicazioni di ARERA. Le attività stabilite dall'autorità di regolazione afferenti ai consorzi di sub ambito di area vasta sono in continua evoluzione e impegnano i consorzi a strutturarsi per rispondere adeguatamente.

Nell'ambito di tale riorganizzazione, soprattutto per quei consorzi che durante la vigenza della precedente legge regionale 24/2002 provvedevano a gestire alcune competenze tramite la propria società in house attraverso una delega di funzioni in quanto carenti di struttura organizzativa, è possibile sostenere che il consorzio sia chiamato a fronteggiare le nuove esigenze organizzative derivanti dalla riorganizzazione dell'ente ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 1/2018 e dall'adesione alla Conferenza d'ambito regionale - AR Piemonte, competenze che richiedono personale a ciò dedicato a tempo pieno anche al fine della suddivisione delle competenze tra soggetto controllore e controllato con conseguenti esigenze di reperimento / ampliamento della dotazione organica dell'ente, compatibilmente con i limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

In data 24 marzo 2025, il Consorzio ACEA ha interloquito con Regione Piemonte, in virtù della opportunità offerta dalla consultazione online sul Disegno di legge n. 73 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025", per sottoporre all'attenzione della Regione alcune criticità inerenti all'organizzazione dei Consorzi di Area Vasta (CAV), così come disciplinati dalla Legge Regionale n. 1/2018 e s.m.i. (L.R. 4/2021), con particolare riferimento all'attuazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) consortile e alla relativa dotazione di personale.

In particolare, si è ulteriormente evidenziata la necessità, per il CAV – Consorzio ACEA Pinerolese, di dotarsi di una struttura organizzativa adeguata per l'esercizio delle funzioni previste sia dalla normativa regionale che dalla regolazione ARERA, in un contesto in cui, durante la vigenza della precedente L.R. 24/2002 (modificata dalla L.R. 7/2012, che ha disposto la cessazione dei consorzi), alcune competenze venivano esercitate tramite il gestore in house del servizio rifiuti, attraverso personale in distacco e/o deleghe di funzione, in ragione dell'assenza di una struttura interna adeguata.

Ad oggi, stante la normativa in atto e nelle more di ulteriori approfondimenti, le attività in capo all'Ente continueranno ad essere svolte con il personale che già attualmente opera presso il Consorzio ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10.09.2003 n. 276 (in pianta organica della soc. ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.).

È intenzione del Consorzio, in attuazione della Legge Regionale 1/2018, che ha visto l'adeguamento dello statuto, della convenzione istitutiva e delle quote alla nuova L.R. 4/2021 (AC 18/2022), proseguire l'esercizio di funzioni proprie delle aree territoriali



omogenee (ora consorzi di area vasta) attraverso personale della soc. ACEA Pinerolese Industriale S.p.a. che già al momento ha in carico e/o altre soluzioni che comunque rafforzino il ruolo e la presenza del Consorzio sulla materia rifiuti ed ambiente. In particolare, può essere prevista l'assunzione di un dipendente dell'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni attraverso l'applicazione dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 approfondendo altresì l'applicazione del richiamato art. 9 comma 36 del DL 122/2010 (enti di nuova istituzione) al nuovo CAV Consorzio ACEA Pinerolese che ha adeguato statuto e convenzione istitutiva ai nuovi obiettivi fissati dalla legge regionale e dalla normativa Arera.